

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto per stipula Convenzione per l'affidamento dei servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi - LOTTO 1 – Roma Capitale, Società Partecipate Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale e relativi Comuni ed eventuali Società Partecipate. ---

CIG: 85690045CC

Repertorio n. 12514

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **Ventisei** del mese di **Febbraio**, in Roma, nella sede della Città Metropolitana in Via G.Ribotta, n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO, nata a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, giusta delega prot. n. CMRC 0036852 del 26.02.2025 del Direttore del Dipartimento V *Appalti e Contratti* - Ufficio Soggetto Aggregatore Dott.Federico Monni, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento V della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre n.119/A a Roma Codice Fiscale n.80034390585, in forza dell'art.107 del D.L.gs n.

267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Città metropolitana di Roma Capitale, che rappresenta l'organismo soggetto aggregatore per l'acquisto di beni e servizi, ex art.26 L.488/99, nonché per la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni.--

2) Ing. Claudio GALLI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Procuratore dell'operatore economico **ENGIE SERVIZI S.p.A., mandataria con quota del 70%**, con sede legale in Roma viale G. Ribotta n. 31 – C.F.:07149930583, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 18/10/1985 al REA n.RM-597554, come da documento n.T582443867 del 22.11.2024 acquisito d'ufficio, in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra lo stesso operatore economico e gli operatori economici **RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.p.A.** (precedentemente denominata MIECI spa, come risulta da documento n. T591799105 estratto dal Registro Imprese in data 11.02.2025), **mandante con quota del 20%**, con sede legale in Milano via G. Malipiero n.16-18 - C.F.:12374760150, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi in data 16/04/2012 al REA n.MI-1886099, come da documento n.T582447502 del 22.11.2024 acquisito d'ufficio, e **G.E.T.E. S.r.l., mandante con quota del 10%**, con sede legale in Napoli via D. De Roberto n. 44, - C.F.:06819201218, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli in data 08/02/2011 al REA n.NA-842057, come da documento n.T582447299 del 22.11.2024 acquisito d'ufficio, formalizzato dopo la gara a norma dell'art. 45 e art. 48 del D.Lgs.50/16, giusta atto in data 09.12.2024 a rogito della Dott.ssa Sandra De Franchis, Notaio in Roma rep.

23435 racc.n.11550, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma in data

13.12.2024 n. 41793 Serie 1T, allegato al presente atto (**Allegato n.1**).--

Il Procuratore Ing. Claudio Galli interviene, con procura della Sig.ra Monica

Iacono nata a xxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato e

Legale Rappresentante dell’operatore economico **ENGIE SERVIZI S.p.A.**,

giusta atto rep.n.2090 racc. n.1354 del 07/02/2022 della Dott.ssa Annarita

Zingaropoli, Notaio in Milano registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano in

data 11.02.2022 al n.10039, Serie1T, allegato al presente atto (**Allegato n.2**).

P R E M E S S O

- che la Città metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione dirigenziale

n.4367 del 30.12.2020, come rettificata con Determinazione dirigenziale n.407

del 11/02/2021 e successiva Determinazione dirigenziale n.755 del

11/03/2021, del Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto

Aggregatore, ha indetto una procedura di gara per la stipula di una convenzione

per i *servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per*

gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché

alle società partecipate dagli stessi, suddiviso in 3 LOTTI, per la durata di 24

mesi, con la facoltà da parte della Stazione Appaltante di prorogare la durata

per ulteriori 12 mesi, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60

del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,

ex art.95, comma 2 del citato decreto;--

- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE Suppl. n.2021/S 002-

002837 del 05/01/2021 e all’Albo Pretorio Web della Città metropolitana di

Roma Capitale e avviso di rettifica e proroga scadenza dei termini pubblicato

sulla GUUE Suppl. n.2021/S 032-080503 del 16/02/2021 e sulla GURI n. 21

V Serie Speciale del 22/02/2021, all'Albo Pretorio Web della Città

metropolitana di Roma Capitale e sui quotidiani, e ulteriore avviso di rettifica

e proroga scadenza dei termini pubblicato sulla GUUE Suppl. n.2021/S 051-

129157 del 15/03/2021 e sulla GURI n. 33 V Serie Speciale del 22/03/2021,

all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e sui

quotidiani, conseguentemente il termine perentorio di scadenza della gara è

stato stabilito per il giorno 14.04.2021; --

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato

effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale

Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità

telematica;--

- che nella procedura aperta conclusa il giorno 20.02.2024, come risultante dal

verbale di gara, è risultato aggiudicatario del servizio suindicato relativamente

al **LOTTO 1 –Roma Capitale, Società Partecipate Roma Capitale - Città**

metropolitana di Roma Capitale e relativi Comuni, con un punteggio

tecnico di **punti 71,50** ed un punteggio economico di **punti 15,54** per un

punteggio complessivo pari a **punti 87,04**, con un ribasso unico pari a **35,69%**

(sconto unico offerto per le attività a canone ordinario pari a 35,68%, sconto

offerta per le attività straordinarie sul listino DEI pari a 50,01%), per un

importo massimo annuo pari a **15.000.000,00** ed un importo massimo

quadriennale pari a **€ 60.000.000,00**, oltre IVA, il R.T.I. costituito

dall'operatore economico **ENGIE SERVIZI S.p.A.** mandataria con quota del

70%, con sede legale in viale G. Ribotta n.31 -Roma – C.F.:07149930583 con

l'operatore economico **MIECI S.p.A**, ora denominato **RENOVIT PUBLIC**

SOLUTIONS S.p.A., mandante con quota del 20%, con sede legale in via G.

Malipiero n. 16-18, Milano – C.F.:12374760150 e l’operatore economico

G.E.T.E. S.r.l. mandante con quota del 10%, con sede legale in via D. De

Roberto n. 44, Napoli – C.F.: 06819201218, che nel prosieguo di questo atto

sarà chiamato semplicemente Fornitore;---

- che l’operatore economico MIECI spa, ora **RENOVIT PUBLIC**

SOLUTIONS S.p.A., ha dichiarato nell’istanza di partecipazione che

intendeva avvalersi, ex art.89 del D.lgs. n.50/16, dell’operatore economico

EVOLVE spa ora denominato **RENOVIT BUILDING SOLUTIONS spa** con

sede legale in Milano via G. Malipiero n.16-18 - C.F.:01717790982, iscritta al

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi in data

02/06/1999 al REA n.MI-1586806, come da documento n.T582446674 del

22.11.2024 acquisito d’ufficio, con successiva comunicazione del 27.01.2025,

acquisita agli atti con prot. n. CMRC 0019994 del 04.02.2025, ha comunicato

che non intende avvalersi più dei requisiti dell’ausiliaria in quanto in possesso

del requisito richiesto, CATEGORIA OG1, come risultante dall’attestazione

SOA rilasciata da CQOP SOA n.75143/10/00 in data 25.11.2024 con scadenza

24.11.2027, conservata in atti;---

- che in data 09.04.2021 il Fornitore ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui

al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma

parte integrante del presente contratto (**Allegato n.3**);---

- che il Fornitore nel suindicato Patto d’Integrità dichiara, ai sensi dell’art. 53,

comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro

ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto di lavoro;---

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;---

- che con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 22/02/2024 del Direttore del

Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana

di Roma Capitale, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata

dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Fornitore per

l'affidamento dei servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e

gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione

Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi relativamente al **LOTTO**

1- Roma Capitale, Società Partecipate del Comune di Roma Capitale -

Città metropolitana di Roma Capitale e relativi Comuni ed eventuali

Società Partecipate, per l'importo massimo annuo pari a € 15.000.000,00

e l'importo massimo quadriennale di € 60.000.000,00 oltre IVA;

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 22.02.2024 Registro di Sistema n. PI0005027-24 tramite

Portale Gare della CMRC è stato pubblicato, il provvedimento di

aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei

contratti pubblici;--

b) provvederà ad inviare o a fare inviare le comunicazioni di avvenuta

stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Federico Monni, con nota

prot. n. CMRC-0109680 del 20.06.2024, ha dichiarato, ex art.32 comma 7

D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte del

Fornitore affidatario dei requisiti prescritti dall'art.80 del citato D.Lgs. e

ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto

efficace;--

- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva

INPS/INAIL/CNCE, conservati in atti:-----

- operatore economico **ENGIE Servizi S.p.A.** rilasciato dall'INAIL prot.n.

47479399 con scadenza 23.05.2025;-----

- operatore economico **RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.p.A.**, rilasciato

dall'INAIL prot.n.44392988 con scadenza 28.05.2025;-----

- operatore economico **G.E.T.E. S.r.l.** rilasciato dall'INAIL prot.n. 47430781

con scadenza 20.05.2025;---

- che con nota prot.n. PR-RMUTG_Ingresso_0150459_20240416 in data

16/04/2024 per **ENGIE SERVIZI S.p.A.** è stata inviata, ex art.91 del

D.Lgs.159/11, la richiesta di informazione antimafia tramite il sistema

informatico BDNA della Prefettura di Roma; -----

- che con nota prot.n. PR-MIUTG_Ingresso_0128862_20240418 in data

18/04/2024 per **RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.p.A.** è stata inviata, ex

art.91 del D.Lgs.159/11, la richiesta di informazione antimafia tramite il

sistema informatico BDNA della Prefettura di Milano;--

- che con nota prot.n. PR-NAUTG_Ingresso_0156967_20240429 in data

29/04/2024 per **G.E.T.E. S.r.l.** è stata inviata, ex art.91 del D.Lgs.159/11, la

richiesta di informazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della

Prefettura di Napoli;-----

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot.

CMRC-2025-0009363 del 17/01/2025 integrata con nota prot. n. CMRC

0009363 del 17.01.2025, che essendo decorsi i termini di legge dalle richieste

di informazione antimafia suindicate riferite al Fornitore e non essendo

pervenuta alcuna informazione interdittiva si può procedere alla stipula del

contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs n.159/11;---

-che il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto

risulta nella stessa, nel Disciplinare e relativi allegati, e nel Capitolato tecnico

e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio

e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello

stesso;---

-che il Fornitore ha presentato, altresì la, documentazione richiesta dal

Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale,

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante

e sostanziale;----

- che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara,

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le

condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate nel

presente contratto;--

- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Città

metropolitana di Roma Capitale nei confronti del Fornitore; la medesima

Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni

che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con

l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;-----

- che i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti Locali e Società Partecipate, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.---

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --

ART.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.---

ART.2- Oggetto della Convenzione e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché di completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città metropolitana di Roma Capitale, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento V Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO, concede in appalto al Fornitore, che, a mezzo dell'Ing. Claudio GALLI accetta, l'esecuzione *dei servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi* relativamente al **LOTTO 1 Roma Capitale, Società Partecipate del Comune di Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale e relativi Comuni ed eventuali Società**

Partecipate, per l'importo massimo annuale di € 15.000.000,00 e per

l'importo massimo quadriennale di € 60.000.000,00 oltre IVA. Con la

sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei

confronti delle Amministrazioni contraenti, a prestare tutti i servizi connessi

oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità

prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la

costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti

mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo

massimo spendibile, pari a Euro 60.000.000,00 IVA esclusa. Nel caso di

esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente

Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato nel presente articolo,

al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale

importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, D.L.gs.

n.50/2016 e ss.mm.ii. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di

fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.L.gs 50/2016. La

presente Convenzione ed il Disciplinare non sono fonte di alcuna obbligazione

per la Stazione Appaltante e per le Amministrazioni contraenti nei confronti

del Fornitore; le Amministrazioni contraenti assumono obblighi nei confronti

di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di fornitura, in

esecuzione degli Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione

le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Enti

contraenti con l'emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.--

ART. 3- Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il

Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.--

ART.4- Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:-----

a) Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato tecnico, elenco prezzi unitari e relativi allegati concernenti la Procedura aperta per la stipula di una Convenzione volta all'affidamento dei *servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi* -

LOTTO 1 - Roma Capitale, Società Partecipate del Comune di Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale e relativi Comuni ed eventuali Società Partecipate - Importo massimo quadriennale € 60.000.000,00 oltre IVA.-----

b) Amministrazioni contraenti: Roma Capitale, Società Partecipate del Comune di Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni della relativa area metropolitana e le eventuali Società Partecipate degli stessi, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, che emettono Ordinativi di Fornitura e nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;-----

c) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati, che regola i termini della fornitura attivata dagli Enti contraenti attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara;-----

d) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;----

e) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.-----

ART.5- Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione è regolata:-----

a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.---

b) dalle disposizioni di cui al D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici.-----

c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della - Procedura aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento del servizio di cui trattasi- prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Città metropolitana di Roma Capitale. Le clausole della presente Convenzione saranno

automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:-----

a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.-----

b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.----

c) richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;

d) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti).-----

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amm.ne contraente:-----

a) nomina del responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;

b) emissione di Ordinativi di fornitura;-----

c) ricevimento fatture e relativi pagamenti;-----

d) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti

all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.-----

e) monitoraggio almeno annuale del servizio e comunicazione delle valutazioni alla Stazione Appaltante.--

ART.6- Utilizzo della Convenzione

Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto in capitolato. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.--

ART.7- Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è tenuto, entro i tempi previsti dal Capitolato Tecnico, a dare riscontro agli Enti contraenti dell'Ordinativo di fornitura ricevuto. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore.--

ART.8- Durata ed importo della presente Convenzione

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, la presente Convenzione ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua**

sottoscrizione, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 2, la Convenzione verrà considerata conclusa. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Amministrazioni Contraenti una durata corrispondente **a 48 (quarantotto) mesi** dall'Ordinativo di fornitura, **per un importo complessivo massimo spendibile di € 60.000.000,00. --**

ART.9- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente ed a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di

fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, che non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali degli Enti contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Città metropolitana di

Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Roma Capitale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.-----

ART.10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:-----

a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;-----

b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;---

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;-----

d) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;---

e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;-----

f) manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;-----

g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;-----

h) su richiesta scritta dalla Città metropolitana di Roma Capitale o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del **20 per cento** sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del **20 per cento** sarà

applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.---

ART.11- Modalità e termini di esecuzione della fornitura

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordine di fornitura emesso da ogni singolo Ente contraente e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.-

ART.12- Verifica e controllo qualitativo/quantitativo

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale ed alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di

tali verifiche. La Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.-- Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell'Amministrazione contraente, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.

ART.13- Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per l'esecuzione dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati al netto dei ribassi sui prezzi unitari indicati nell'Offerta economica.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore o al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.L.gs. n.50/16 e ss.mm.ii.-- Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.-

-I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.-- Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della prestazione

ART.14-- Fatturazione e pagamenti

I pagamenti per i servizi in appalto saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amm.ne contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.--Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione contraente soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dichiarato dal Fornitore. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni

in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Ente contraente o della Stazione Appaltante, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, delle Amministrazioni contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Stazione Appaltante e/o dalle Amministrazioni contraenti. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di servizio (mq/mlineare/impianto/punti distr. Ecc.).

ART.15- Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante e agli Enti contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente contraente stesso. L'Ente contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Ente contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010.----

ART.16- Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:-----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;-----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;-----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.-----

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti periodi, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si

intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-

ART.17- Penali

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione contraente ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate le penali definite al paragrafo Penali del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Stazione Appaltante o dall'Amm.ne Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di **giorni 3 (tre)** dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.-- Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della singola Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.-- È fatta

salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.--L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità. - In ogni caso ciascuna singola Amm.ne contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del **10 dieci per cento** del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Città metropolitana di Roma potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del **10 dieci per cento** del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.-- Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Città metropolitana e/o le

Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.-

ART.18- Cauzione definitiva

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n.2427270 rilasciata dalla Compagnia COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR S.A - Rappresentanza Generale con sede in Via Lorenteggio n.240 – 20147 Milano, in data 28.11.2024 per l'importo di € 2.400.000,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del D.L.gs. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Il Fornitore dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il Fornitore è in possesso delle seguenti certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 come di seguito: -**ENGIE SERVIZI S.p.A.** certificato n.IT326607 rilasciato dalla Bureau Veritas Italia spa con scadenza 14/11/2026 e certificato n. IT338489 rilasciato dalla Bureau Veritas Italia spa con scadenza 18/12/2027; - **RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.p.A.** certificato n.264451-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA-CC6 rilasciato dalla DNV Business Assurance con scadenza 05/12/2027 e certificato n. 264450-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA-CC6 rilasciato dalla DNV Business Assurance con scadenza 05/12/2027; - **G.E.T.E. S.r.l.** certificato n. n. 0590/Q005 rilasciato dalla PCQ S.r.l. con scadenza 25/05/2026

e certificato n. 3918675 rilasciato dalla LL-C Certification con scadenza 23/04/2027, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e dell'ulteriore del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. --La cauzione definitiva, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.-- In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 Penali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.-- La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Città metropolitana e delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.--- La cauzione può essere

progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento. A tal fine le Amministrazioni Contraenti comunicano alla Città metropolitana, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.-- In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Città metropolitana.-- Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Città metropolitana.---In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura..

ART.19 Garanzia responsabilità civile - Danni,

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha prodotto dichiarazione di assicurazione, riferite all'esecuzione del presente appalto, come di seguito indicata:- **ENGIE Servizi S.p.A.** (mandataria) **in RTI con RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.p.A e G.E.T.E. S.r.l.** (mandanti) polizza RC n. IT00023428LI rilasciata in data 06.12.2024 dalla AXA INSURANCE- Società XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia- Milano, periodo di copertura dalle ore 00 del 01/07/2024 e scadenza annualità assicurativa in data 01/07/2025. --Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza

assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.--Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

ART.20 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.-- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.--Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Roma nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.- Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Città Metropolitana delle modalità e dei contenuti di detta citazione.-- Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n.679/2016.

ART.21- Risoluzione e clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Città Metropolitana e/o dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.L.gs. 50/2016, **le Amministrazioni contraenti** potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei

seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 18 **Cauzione definitiva**;

c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 17 "Penali", alla presente Convenzione;

d) nei casi di cui all'articolo 23 **Subappalto**;

e) nei casi di cui all'articolo 20 **Riservatezza**;

f) nei casi previsti dall'articolo 15 **Tracciabilità dei flussi finanziari**;

g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art.80 D.lgs n.50/2016.-----

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.L.gs. 50/2016, **la Città metropolitana di Roma Capitale** può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:-----

a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;-----

b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 18 **Cauzione definitiva**;

d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 17

Penali, alla presente Convenzione, da parte delle Enti contraenti;

e) nei casi previsti dall'articolo 15 **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**;

f) nei casi di cui all'articolo 16 **Trasparenza**;

g) nei casi di cui all'articolo 20 **Riservatezza**;

h) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordine di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;

i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 **Danni e responsabilità civile**;

k) nei casi di cui all'articolo 23 **Subappalto**;

l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Enti contraenti, ai sensi dell'articolo Brevetti industriali e diritti d'autore della presente Convenzione;

m) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art.80 D.lgs n.50/2016. -----

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.--- In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Città

metropolitana di Roma Capitale e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.- Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amm.ne contraente e/o della Città metropolitana di Roma Capitale al risarcimento dell'ulteriore danno. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Città metropolitana di Roma Capitale, quest'ultima o le Amministrazioni Contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp ,319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.--

ART.22- Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.L.gs. n.50/2016, la Città metropolitana di Roma Capitale e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a

mezzo PEC.- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:-----

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;---

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;---

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;---

d) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.L.gs. n.81/2008;-----

e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.-----

Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinato di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla

normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.--L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Fornitore stesso che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.---L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.---Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.--In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.---Qualora la Città metropolitana di Roma Capitale receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente

articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.-----

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art.88 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti richieste di informazione antimafia inviate tramite il sistema informatico BDNA: Prefettura di Roma - prot. n. PR-RMUTG_Ingresso_0150459_20240416 del 16.04.2024 per **ENGIE SERVIZI S.p.A.**; Prefettura di Milano - prot. n. PR-MIUTG_Ingresso_0128862_20240418 del 18.04.2024 per **RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.p.A.**; Prefettura di Napoli, prot. n. PR-NAUTG_Ingresso_0156967_20240429 del 29.04.2024 per **G.E.T.E. S.r.l.**, siano accertate cause ostative.---

ART.23-- Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: -----

- *attività di Reperibilità e pronto intervento;*
- *attività di Programmazione e Controllo Operativo delle Attività;*
- *attività di Manutenzione impianti termici;*
- *attività di Manutenzione impianti elettrici;*
- *attività di Manutenzione impianti antintrusione;*
- *attività di Manutenzione impianti idrico- sanitari;*

- attività di Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio;

- attività di Manutenzione impianti elevatori;

- attività di Servizio bonifica condotte aerauliche;

- attività di Servizio prevenzione rischio legionellosi;

- lavori rientranti nella categoria OG11;

- lavori rientranti nella categoria OG1;

- lavori rientranti nella categoria OS4;

- lavori rientranti nella categoria OG2.-----

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

ART. 24-- Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.L.gs. 50/2016.---

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.L.gs. 50/2016.-

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti periodi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.---

ART.25- Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.--Qualora venga promossa nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e/o delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle medesime Amministrazioni Contraenti.--La Città Metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e/o Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.---

ART.26-- Responsabile della fornitura

Il Fornitore ha individuato il Responsabile della Fornitura nella persona del Sig.Giuseppe Gualtieri, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Città metropolitana di Roma

Capitale nonché di ciascuna Amministrazione contraente. I dati di contatto sono: numero telefonico: **3355785091 - 3427564459**, indirizzo PEC: **area.lazio@pec.engie.com**---

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale nonché a ciascuna Amm.ne contraente.

ART.27- Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:

- Stazione Appaltante: Viale G.Ribotta n. 41 – 00144 Roma

PEC: **servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it**

- Fornitore: Viale G.Ribotta n. 31 – 00144 Roma

PEC: **area.lazio@pec.engie.com**

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:

a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

c) Posta certificata.

ART.28- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 679/16 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di

esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.- La Città metropolitana di Roma Capitale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.---In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.-- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 679/16.---Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE 679/16.-- Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano

affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Città metropolitana di Roma Capitale risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16 . In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/16, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:---

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 679/16;-----
- nel tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire agli Enti contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui dal Regolamento UE 679/16 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;-----
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;-----
- nel trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui al Regolamento UE 679/16 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Città Metropolitana di Roma stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento UE 679/16;-----
- nel fornire altresì alla Città metropolitana di Roma Capitale tutta l'assistenza

necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;-----

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;-----

- nel consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.--- Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

ART. 29-- Oneri fiscali e spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico del Fornitore, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.---Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, il Fornitore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1,

comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.-- Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli ordinativi con gli Enti contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto/servizio sarà a carico dei singoli Enti contraenti.

ART.30- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.L.gs. 50/2016.

ART. 31- Clausola finale, riferimenti normativi

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi,

quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

ART. 32- Foro competente

Agli effetti della presente convenzione e per ogni controversia il Fornitore elegge domicilio presso la sede della società ENGIE SERVIZI S.p.A. - in Roma viale G. Ribotta n.31. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.

IL FORNITORE: firmato Claudio GALLI

IL DIRIGENTE: firmato Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Il sottoscritto Claudio Galli, in qualità di rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto della Convenzione e Rappresentanti), Articolo 5 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 6 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 8 (Durata ed importo della Convenzione), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Responsabilità civile e polizza assicurativa- Danni), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Clausola finale, riferimenti normativi), Articolo 32 (Foro competente).

IL FORNITORE: firmato Claudio GALLI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.